2. Copia di tutti gli atti di causa verrà notificata all'interveniente a cura del cancelliere.
3. È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 10 giugno 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes

Ordinanza della Corte del 16 giugno 1966 [1]

Nella causa 58-64 promossa dalla

GRUNDIG-VERKAUFS, GMBH,
con sede in Fürth (Baviera)

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

convenuta,

RITENUTO IN FATTO CHE

Con atto depositato il 12 maggio 1965, la UNEF, S.a.r.l., con sede in Parigi, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nella causa 58-64 a sostegno delle ragioni della convenuta.

La ricorrente Grundig chiede l'annullamento della decisione 23 settembre 1964 in cui la Commissione della C.E.E. dichiara che il contratto di concessione esclusiva, come pure l'accordo accessorio sul deposito e l'utilizzazione del marchio GINT concluso fra la società Grundig e la Consten, costituiscono violazione dell'articolo 85, del trattato C.E.E.

Nel 1962 l'interveniente ha impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi la sentenza 21 maggio 1962 pronunciata dal tribunal de commerce de la Seine fra essa e la Consten. Detto tribunale, basandosi sul contratto d'esclusiva stipulato tra la Grundig e la Consten S.a.r.l. ha, fra l'altro, dichiarato che l'UNEF,

— Lingua processuale : il tedesco.

vendendo apparecchi radio-elettrici Grundig, aveva commesso atti di concorrenza sleale a danno della Consten, l'ha condannata al risarcimento dei danni e le ha ingiunto di porre termine alla pubblicità ed alle visite presso i clienti dirette alla vendita di materiale Grundig nella zona concessa alla Consten.

In sede d'appello la UNEF, ribadendo argomenti già dedotti in primo grado, ha sostenuto, fra l'altro, la nullità, a norma degli articoli 85 e 86 del trattato C.E.E., della convenzione di concessione esclusiva intervenuta fra la Consten e la Grundig. Con sentenza 26 gennaio 1963, la Corte d'Appello di Parigi, riformando l'appellata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'istanza di sospensione del giudizio proposta dalla UNEF, ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Commissione C.E.E. non abbia deciso in via definitiva sulla domanda di constatazione di nullità della convenzione stipulata il 1° aprile 1962 dalla UNEF.

In considerazione di quanto precede, l'interveniente sostiene di avere grandissimo interesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle ragioni dalle Commissione.

Con memoria depositata il 20 maggio 1965, la Commissione C.E.E. ha dichiarato di non avere obiezioni circa l'ammissione dell'intervento della UNEF, dato che le condizioni poste dall'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E. sono a suo giudizio soddisfatte.

La ricorrente Grundig non ha presentato osservazioni circa l'ammissibilità dell'intervento.

IN DIRITTO

A norma dell'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte allegato al trattato C.E.E., chiunque dimostri di aver interesse alla risoluzione di una controversia ha il diritto d'intervenire in causa. Tale interesse non deve riguardare semplicemente delle tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle conclusioni di una delle parti in causa.

Nella fattispecie, in considerazione dell'importanza delle decisioni impugnate nella presente causa ai fini della definizione della lite pendente dinanzi al giudice francese fra la UNEF e la Consten, l'accoglimento o il rigetto delle conclusioni della convenuta non potrà non avere un'influenza decisiva sull'esito di detta causa. La posizione della convenuta rispetto alla definizione della presente causa è quindi tale da far ritenere dimostrato il suo interesse ad intervenire a sostegno delle ragioni della convenuta, in conformità all'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E.

Dalle dichiarazioni che precedono risulta che l'istanza d'intervento va accolta.

Per questi motivi,

visti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentito l'avvocato generale,
visto l'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E.,
visto il regolamento di procedura,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
A. M. Donner, R. Lecourt, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi (relatore), W. Strauß, R. Monaco, giudici,
avvocato generale : K. Roemer
cancelliere : A. Van Houtte

Così provvede :

1. La Società UNEF è ammessa ad intervenire nella causa 58-64. Sarà fissato un termine per il deposito delle osservazioni scritte dell'interveniente a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2. Copia di tutti gli atti di causa verrà notificata all'interveniente a cura del cancelliere.
3. È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 16 giugno 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes